

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 19 dicembre 2012

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2012<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2<sup>bis</sup>, 3 e 5*

<sup>2bis</sup> Sono vietati l'acquisto, l'acquisizione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento d'ogni genere proveniente dalla o originario della Siria, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

<sup>3</sup> Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l'acquisto, la vendita, l'acquisizione, la fornitura, l'importazione, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di beni di cui ai capoversi 1–2<sup>bis</sup>.

<sup>5</sup> L'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti anti-proiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1, 2 e 3.

*Art. 5 cpv. 4*

<sup>4</sup> È vietato fornire aiuti tecnici e finanziari, nonché mettere a disposizione assicurazioni e riassicurazioni in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di attrezzature e tecnologia di cui all'allegato 4.

*Art. 10 cpv. 3 let. e*

<sup>3</sup> La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per:

- e. sostenere finanziariamente i cittadini siriani non menzionati nell'allegato 7 che, in Svizzera:
  - 1. seguono una formazione generale o professionale, oppure
  - 2. effettuano attività di ricerca universitaria.

<sup>1</sup> RS 946.231.172.7

*Art. 15 Divieti concernenti il traffico aereo*

<sup>1</sup> Gli aeroporti svizzeri sono chiusi a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.

<sup>2</sup> Gli aeroporti sono inoltre chiusi a tutti i voli merci effettuati da imprese di trasporti siriane, ad eccezione dei voli misti passeggeri-merci.

<sup>3</sup> Sono permessi i voli a scopi umanitari.

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'aviazione civile sorveglia l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 15.

## II

La presente modifica entra in vigore il 21 dicembre 2012.<sup>2</sup>

19 dicembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline  
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>2</sup> La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 20 dicembre 2012 (art.7 cpv.3 LPubl; RS **170.512**).